



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Vista la nota prot. n. 103 del 05/07/2014 del Conferenza Episcopale Marchigiana con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Fabbricato residenziale" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 09/07/2014 (prot. n. 3708);

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 5272 del 10/04/2015, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice, e in cui si evidenzia la realizzazione dei prospetti esterni dell'immobile con materiale lapideo di buona fattura che, se ricorrono le condizioni, dovrebbero essere conservati;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche espresso con nota prot. 6763 del 27/08/2014, acquisita al protocollo d'Ufficio il 27/05/2015 (prot. n. 1219), con il quale lo stesso



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Ufficio, non potendo escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo, chiede che, nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro con opere che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso alla stessa Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Visto il verbale della riunione della Commissione del giorno 27/05/2015, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalle Soprintendenze competenti, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Fabbricato residenziale
Comune	Pergola
Provincia	Pesaro e Urbino
Nome strada/n. civico	Via XX Settembre n. 94
Distinto al C.F.	Foglio 64 particella 415
Confinante con	Foglio 64 particelle A, 65, 66, 68, 412 C.T.
Confinante con altro elemento:	Via XX Settembre
Proprietario:	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, FANO (PU)

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Fabbricato residenziale", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa GIORGIA MURATORI

G. Muratori